

15 GENNAIO 2025

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: **SETTORE ABITATIVO:** INCARICO TECNICO DI PERIZIA DI VALUTAZIONE DEL DEGRADO STRUTTURALE DEL SOLAIO DELL'AUTORIMESSA A SERVIZIO DELLO STUDENTATO SAN BARTOLAMEO A TRENTO SULLE P.ED. 6765 E 6764 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. ALFREDO RIZZARDI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO LABITEC STP. TRAMITE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA

CIG: B533C68272

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo;

Opera Universitaria per poter esercitare tale attività istituzionale, utilizza diversi fabbricati, tra i quali lo Studentato di San Bartolameo, con l'adiacente rimessa interrata;

a seguito del verificarsi di alcune infiltrazioni di acqua dal soffitto dell'autorimessa, si era reso necessario verificare il mantenimento della portata del solaio e per tale ragione con determina n. 204 dd. 02/10/2023 veniva affidato all'Ing. Alfredo Rizzardi l'incarico tecnico di verifica statica del solaio dell'autorimessa e direzione dei lavori necessari per eventuali sondaggi esplorativi;

a seguito di demolizione localizzata del coprifermo del travetto del solaio, nella perizia di prot. 299 dd. 11/01/2024, si evidenziava come *l'armatura a lembo inferiore fosse in buone condizioni con corrosione assente o lieve*; anche travi e pilastri erano stati analizzati visivamente e non presentavano segni significativi di degrado o corrosione delle barre di armatura. In ragione di quanto sopra esposto, si concludeva che *“la struttura non presenta segni di degrado strutturale importanti e significativi da compromettere la sicurezza statica del solaio dell'autorimessa*; in attesa di un intervento di riqualificazione del sistema di impermeabilizzazione e di drenaggio delle acque in copertura, si consigliava *“di eseguire un monitoraggio periodico della struttura con cadenza annuale al fine di verificare l'evolversi o l'aggravarsi di tale problematica*;

si ritiene pertanto di procedere con la valutazione dello stato di avanzamento del degrado strutturale del solaio a copertura dell'autorimessa;

verificato che all'interno dell'Ente non vi è personale disponibile in possesso dei requisiti di adeguata professionalità, competenza e pregressa esperienza specifica in grado di procedere ad effettuare la verifica in merito alle condizioni di degrado, si rende indispensabile affidare l'incarico ad un professionista esterno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 co. 3 della L.p. 26/1993;

a tale scopo sono state elaborate clausole contrattuali che specificano le caratteristiche dell'incarico richiesto, le modalità e i tempi di espletamento, le quali dovranno essere sottoscritte per accettazione

dal professionista incaricato (all.1) e che prevedono la facoltà per la stazione appaltante di imporre eventuali variazioni nell'esecuzione delle prestazioni nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario, nel rispetto delle condizioni dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023;

per quanto riguarda i requisiti che il Professionista deve avere, si ritiene necessario, oltre all'assenza dei motivi di esclusione, il possesso di formazione ed esperienza professionale in incarichi analoghi, la quale, nel caso specifico, si evince dall'iscrizione all'albo professionale e dal curriculum;

dato atto che il compenso posto a base di gara per il suddetto professionista, desunto sulla base di un calcolo effettuato secondo DM 17 giugno 2016 art. 6 per il suddetto servizio e quantificato in una giornata di lavoro a 50 euro/h, è pari a € 400,00= IVA esclusa;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3 e 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il servizio di valutazione del degrado, costituisce già un'unità minima e funzionale *“fruibile direttamente e indipendentemente”* dall'acquisizione di altri servizi e, conseguentemente all'importo non rilevante è già omogeneo e accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese, per cui in coerenza con il principio del risultato non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

visto l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 secondo cui l'affidamento di un contratto avente *“un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie”* proprie del sopra soglia l'Ente accerta che nel caso in oggetto, conseguentemente al valore economico esiguo e alla tipologia di prestazione da eseguire, la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell'affidamento diretto;

dato atto che l'Ente deve individuare il Professionista, ai sensi dell'art. 19 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ed in conformità alla circolare PAT, prot. Opera 3883 di data 08/06/2021, avvalendosi dell'elenco degli operatori economici *“incarichi tecnici”* della PAT, è stato identificato sulla base dell'idoneità professionale, dell'esperienza, delle capacità tecniche l'Ing. Alfredo Rizzardi, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 3928 e laureato in ingegneria civile indirizzo strutture, che ha già eseguito lo scorso anno la valutazione statica del solaio in modo efficiente rispettando i tempi e le condizioni previste nel disciplinare;

considerato quindi l'ottimo livello del servizio precedentemente svolto dal suddetto operatore economico e visto il co. 6 dell'art. 49 secondo cui *“è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

visto l'art. 36 ter 1, co. 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 che prevede *“la possibilità per la Provincia, per gli Enti Locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.”* e dato atto dell'accertamento dell'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per la fornitura in oggetto, ai sensi di art. 36 ter.1, co. 5 e 6 della L.p. 23/1990 e della presenza della suddetta ditta all'interno dell'elenco degli *“incarichi tecnici”* della PAT sopra richiamato;

dato atto che in data 15/01/2025 (prot. Opera n. 521) il professionista ha presentato il preventivo per il proprio compenso, pari a 400,00 euro contributi previdenziali ed IVA esclusi, unitamente al DGUE da cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la dichiarazione di inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

si specifica che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono stati previsti oneri specifici della sicurezza né costi della manodopera, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023;

considerato che i prezzi esposti nel preventivo/offerta economica per un ammontare netto di € 400,00 a cui vanno aggiunti € 16,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 91,52 per oneri fiscali al 22% per un totale complessivo di € 507,52 sono ritenuti congrui sulla base dei dati storici dell'Ente;

dato atto che trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche a campione sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale e, in caso di esito negativo delle stesse, provvederà ad applicare le conseguenze ivi previste;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede né garanzia provvisoria né quella definitiva conseguentemente all'affidabilità dell'offerente, che ha dimostrato la propria professionalità anche nell'affidamento svolto in passato per l'Ente, per cui si ritiene che vi sia un basso rischio di inadempimento o di difetti nell'esecuzione del contratto;

dato atto che in tema di imposta di bollo si rende applicabile l'esenzione per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € disposta dalla Tabella A dell'art. 3 dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

visti i principi del risultato e della fiducia a cui l'Amministrazione è tenuta, ai sensi degli art. 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, e considerato che la somma di tutti gli incarichi affidati al Professionista rimane sotto la soglia dell'affidamento diretto, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia del D.lgs 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (..) anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

dato atto che attraverso la piattaforma Contracta è stato staccato il CIG B533C68272 e che trattandosi di affidamento diretto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 18 co. 1, secondo periodo del D.lgs. 36/2023, si intende perfezionato *“mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata”*;

con il presente provvedimento si propone pertanto di affidare all'Ing. Alfredo Rizzardi l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, verso un compenso complessivo di € 507,52 IVA compresa, di cui € 400,00 per il compenso professionista IVA esclusa, ed € 16,00 per contributi previdenziali 4% ed € 91,52 per IVA 22%, tramite scambio di corrispondenza alla stregua dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 co. 3 della L.P. 23/1990;

trattandosi di affidamento diretto i rapporti tra le parti sono regolati oltre che dal capitolato speciale anche dalla disciplina peculiare all'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana;

dato atto che per l'incarico in oggetto non è stato necessario acquisire il codice CUP, in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in conformità alla risposta del quesito allegato alla nota della Provincia n. D319/2022/1.1 – 2022-8/SF/lf (prot. out_tn – 05/01/2022 – 0000051) in base al quale *“nel caso di manutenzione ordinaria, (...) la richiesta del CUP è facoltativa”*;

ai fini del pagamento del corrispettivo, si precisa che non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. *“Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg”* in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. S506/2021-838/21 *“devono ritenersi esclusi dal meccanismo di verifica gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 di cui all'art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/1990 e gli ordinativi di importo non superiore ai € 10.000,00 di cui all'art. 52 comma 7 della L.p.26/1993 e ss.mm.”*;

si dà atto che ai sensi dell'art 15 comma 3 del D.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il Responsabile Unico del Progetto, assistito dall'ing. Carmen Longo per l'affidamento dell'incarico in parola;

si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”*;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- visto il regolamento sulle *“funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore”* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”* e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”*;
- vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, *“Legge provinciale per il governo del territorio”*;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'incarico tecnico per il servizio di perizia di verifica del degrado del solaio dell'autorimessa a servizio dello studentato San Bartolameo a Trento (TN) sulle p.ed. 6765 e 6764 ad un professionista esterno, come da Capitolato speciale allegato al presente provvedimento (all. 1);
2. di affidare l'incarico di cui al punto 1. all'ing. Alfredo Rizzardi dello studio tecnico associato Labitec Stp, con sede legale in via Brennero 136, p.iva 02604440228;
3. di quantificare in € 507,52= complessivi, l'importo dell'incarico di cui al punto 1);
4. di disporre il programma di spesa per l'importo di cui al punto 2) sul budget del corrente esercizio finanziario, macrovoce 041009 "Prestazioni professionali e specialistiche" centro di costo 11 "servizio abitativo";
5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2025
Macrovoce 041009
Centro di costo 11 per € 507,52.= - PRG 129

LA RAGIONERIA

(CL)